

## TORNATA DEL 24 MARZO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli feudali nelle Province Venete e Mantovana* — *Emendamento del Senatore Lauzi* — *Riassunto del Relatore* — *Spiegazioni del Guardasigilli in risposta al Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

È accordato un congedo di un mese ai Senatori Bixio e Bellavitis.

**Presidente.** A seconda dell'ordine del giorno stabilito ieri, si dovrebbe ora prendere in esame il progetto di legge per l'esercizio provvisorio, ma il signor Ministro di Finanza non potendo trovarsi qui perchè impegnato in una discussione alla Camera dei Deputati, proseguiremo invece la discussione del progetto di legge per lo scioglimento dei feudi nella Venezia e nel Mantovano.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola per presentare un nuovo emendamento.

**Presidente.** Colla avvertenza che la chiusura della discussione sull'art. 6 fu dal Senato approvata, accordo la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Si suol dire che la notte porta consigli; il proverbio non dice se li porti sempre buoni; ad ogni modo, l'intervallo di una notte mi ha suggerito di proporre un emendamento che svilupperò con poche parole e che presento colla speranza che possa essere gradito da tutte, direi, le parti del Senato. È, se mi si permette la frase forense, pacifico fra le parti contendenti, che il legislatore Austriaco avrebbe dovuto veramente provvedere alla sicurezza del possesso fondiario nel così detto Regno Lombardo-Veneto; è controverso, se vi abbia provveduto. Quello che poteva allora fare il legislatore Austriaco, credo che lo possiamo fare noi, a meno che non si ritenesse che il potere legislativo nello Stato Italiano fosse qualche cosa da meno del potere legislativo nell'impero Austriaco.

Premesse queste pochissime parole, io espongo il mio emendamento.

Propongo di omettere il primo paragrafo dell'art. 6. del progetto Ministeriale trasportandolo ove lo collocò l'Ufficio Centrale, cioè all'art. 8., senza nessuna variazione; riduco quindi l'art. 6. alle seguenti parole:

« In virtù della presente legge » poi tra parentesi: art. 1., vale a dire: in virtù della presente legge, che ha abolito assolutamente ogni vincolo feudale.

« In virtù (ripeto) della presente legge (art. 1.): dal giorno della pubblicazione della medesima si dichiara perenta ogni azione che dipendentemente dal nesso feudale avesse tuttavia potuto competere ai signori dei feudi, ai vassalli o agli ulteriori chiamati ai feudi ed ai loro aventi causa:

1. « (Sono le parole della legge Austriaca) per pretese le quali considerarsi si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali.

2. « per pretese alla feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà in mano dei terzi possessori di buona fede, in forza di un titolo giuridico oneroso. »

Vedono come ho pochissimo cambiato: ho messo quello che era desiderio generale in questa assemblea e che ha così dignitosamente espresso anche la maggioranza dell'Ufficio centrale che vi si fosse contenuto; cioè la certezza del possesso nei terzi possessori dei beni feudali. Unica variazione sarebbe questa, che io non faccio distinzione fra feudi di Sovrana collazione e feudi privati; ma a ciò m'indussero prima di tutto le osservazioni fatte dall'onorevole De Foresta, che mi pare persuadessero anche l'onorevole Senatore Poggi.

In secondo luogo perchè già abbiamo accumulato nell'articolo 4 l'abolizione d'ogni pretesa per caducità o reversibilità tanto dei feudi sovrani come dei feudi privati.

In terzo luogo poi, perchè mentre tendiamo ad evitare, e direi annichilire, le tante controversie che sor-

gono, temerei, lasciando ancora quella distinzione, di dare occasione all'acutezza degli avvocati, di portare nuovamente le cause sul punto, se quei dati feudi fossero di collazione Sovrana o di natura privata. Qualcheduno mi dirà: come è possibile che sorga tale dubbio?

In quelle province, e specialmente nel Friuli, credo che ciò ad un avvocato molto sottile non sarebbe difficile per questa circostanza, che fu sovrano del Friuli quegli che contemporaneamente ne era vescovo, cioè quegli che porta il titolo di Patriarca di Aquileja; e perchè questo Patriarca esercitò bensì atti di sovranità, ma vi è qualche epoca nella storia nella quale si può dubitare se fosse veramente Sovrano per la grazia di Dio, e non un pochino lo fosse per grazia dell'Imperatore di Germania.

Io spero che queste pochissime parole valgano a raccomandare il mio emendamento che ora termino di scrivere, se me lo si permette, e che manderò al banco della Presidenza.

**Presidente.** Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi.

Ommesso il 1. paragrafo dell'art. 6 e trasportandolo all'art. 8, nel resto come si è detto:

Ecco l'emendamento:

« In virtù della presente legge (art. 1) dal giorno della pubblicazione della medesima si dichiara perentoria ogni azione che dipendentemente dal nesso feudale avesse tuttavia potuto competere ai signori dei feudi, ai vassalli, o chiamati ulteriori ai feudi e ai loro aventi causa: 1. per pretese le quali considerare si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali; 2. per pretese alla feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso. »

**Presidente.** Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi è appoggiato.

Chi intende di appoggiarlo sorga.

(È appoggiato).

Poichè la chiusura della discussione è stata votata, do la parola al Senatore Musio come Relatore.

Senatore **Musio, Relatore.** Pregherei il signor Presidente a mandarmi copia dell'emendamento testè letto.

**Presidente.** Tostochè sia fatta glie la farò tenere Senatore **Musio, Relatore.** Signori Senatori.

La falange Macedone nostra nemica si è ingrossata di altri due valorosi campioni, gli onorevoli sig. Ministro di Grazia e Giustizia e Senatore De Foresta, quindi il trionfatore salirà in Campidoglio cinto di più bella ed illustre corona.

Avrò prima l'onore di rivolgermi all'onorevole Signor Ministro Guardasigilli. Egli ha usato di tanta cortesia, di tanta bontà, di tanta benevolenza verso di me, misurando la benignità dei suoi modi all'altezza della sua mente, che sento l'obbligo prima di ogni cosa di

fargli i più vivi ringraziamenti. Egli, come avete udito, ha pronunziato un lungo, ed eloquentissimo discorso, e dirò del discorso tre parole di Orazio: *Pulcre, bene, recte.*

Ma l'onorevole Signor Guardasigilli alla sua grande cortesia verso di me ha pure accoppiato una qualche idea di rimprovero moderato da tutto l'affetto, da tutto il garbo, da tutta la squisitezza dei modi.

Credo di non averlo meritato, e spero che la giustizia e la bontà del Signor Guardasigilli, dopo di avere udito le mie discolpe, dirà che, un tale rimprovero non l'ho meritato, e mi benedirà colla sua santa assoluzione.

Egli, nella mia relazione ha letto qualche frase che gli ha forse ispirato il timore, il sospetto che io senta meno altamente delle glorie italiane. Ma quelle trasi per me furono, e sono ancora, o una espressione di giustizia o uno sfogo di dolore.

Io, no, non rinunzio a veruna delle nostre antiche glorie italiane: Io non rinunzio alla gloria di essere andato Alciati ad insegnare il diritto in Francia; ma dopo Alciati vedo Cujaccio che ha sminuzzato la parola e la sillaba della legge non che il concetto del diritto; vedo Dommat che l'ha riassunto e l'ha concentrato nella sintesi più elevata della filosofia: vedo Potier che ha ordinato il diritto romano e che ha lasciato quei trattati aurei che tanto hanno servito per il Codice Napoleone: vedo quella pleiade di tanti illustri giureconsulti francesi ai libri dei quali oggi ancora noi abbiamo bisogno di andare ad imparare: ma il sentimento di giustizia, e l'amore di patria sorge in me e mi sforza a dire: ma perchè cravamo, e non siamo ancora tornati maestri?

Io non rinunzio alla gloria di un Vico, di un Gravina, di un cardinale Maj, ma dopo un Eneccio vedo Savigny, vedo Niebourg, vedo il Savigny che corre i nostri archivi per tutto quello che concerne il diritto romano, ed il suo stato nel medio evo italiano; vedo Niebourg che dissepellesse nella biblioteca vaticana tanti tesori d'erudizione e di storia, e con quelli in mano crede d'averne ed ha il coraggio di combattere anche i primi classici della storia romana.

Dopo ciò sorge in me un desiderio che tentassimo di fare altrettanto, e mi domando perchè noi non abbiamo fatto quel che hanno fatto essi. Sebbene noi possediamo nell'archivio della Cattedrale di Verona le istituzioni di Cajo, pure siamo vissuti venti secoli ignorandone l'esistenza, che forse ci sarebbe ancora ignota senza i loro studi e le loro fatiche. Confesso che queste idee mi hanno punto il cuore. Ma siccome questo desiderio mi par degno di chi ama la patria, e parmi tutt'altro che indizio di animo meno commosso alle glorie italiane, perciò lo crederei meritevole di plauso più che di rimprovero.

L'onorevole signor Guardasigilli mi ha detto, che un inglese vedendo i genii che brillaron in quell'effimero caduco e caduto troppo presto Parlamento Napoletano,

esclamò rapito in estasi, che l'Italia è pur sempre la terra di Cicerone e di Ortensio. All'udire queste parole, anch'io mi slancio col cuore pieno di gioia verso queste antiche glorie italiane. Ma, signori, dopo questo slancio, vi confesso che resto immobile, che resto muto, che resto in pena, perchè io sono certo di dovermi gloriare di Cicerone e di Ortensio, ma sono certo che essi non si possono gloriare di me. In questo momento stesso della discussione se venissero Cicerone e Ortensio, ci direbbero che noi non facciamo come facevano essi, così Cicerone direbbe: prima di andare in Senato per tuonare nel tempio della fortuna contro Catilina; io sì, che sapevo bene tutto fino ai minimi aggiunti. Altrettanto feci allorchè tuonai contro il Proconsole che spogliò la patria del nostro illustre Guardasigilli. Ma voi discutete da giorni, e non sapete ancora di che cosa discorrete; voi dunque non siete i nostri successori: e perciò temo che volendo entrare in casa loro, essi ci chiuderebbero le porte in faccia, e ci niegherebbero l'onore di appartenere alla loro famiglia.

Dopo ciò io spero che confessata questa mia colpa, l'onorevole signor Guardasigilli vorrà benedirvi colla sua santa assoluzione.

Naturalmente, o Signori, discutendo questa legge, sorge il confronto del come si è discussa là e del come si discute quà e non si può fare a meno di questo confronto. Signori, vi confesso, mi è doloroso questo confronto e permettetemi che vi apra francamente il mio cuore, è doloroso che quest' illustre Assemblea debba votare questa legge senza conoscerne nemmeno gli elementi; ed è doloroso il vedere come al Parlamento Austriaco era mandato con immense serie di documenti di ogni ordine, storici, giuridici e statistici, mentre al Senato non hanno mandato che qualche misero documento, ad onta di un immenso carteggio.

Giustizia vuole che io dichiaro come l'onorevole signor Guardasigilli si è diligentemente adoperato, per quel che gli è stato possibile, sopra punti in cui si poteva andare anche senza documenti, ma sugli altri punti principali della legge, noi non sappiamo niente, brancolammo al buio colla benda sugli occhi, non sapendo dove si va a ferire; felici se indovineremo!

Io combinai con molto studio due quadri statistici, attendeva ci si procurassero quei dati per sapere quale era la natura di questi feudi che dovevano occuparci; io tendeva a sapere la natura di questi possessi, le qualità giuridiche di questi possessori dei quali dovevamo decidere. Ed era facile, molto facile l'ottennerli, perchè bastava solamente un po' di cura, un po' di diligenza, un po' di tempo per ottenere i documenti che necessariamente dovevano esistere; io credeva, e credo, che la segreteria del tribunale di allodializzazione li avesse; ma se non esistevano là, era da farsi una circolare per richiamarli da chi li aveva, riempire le categorie dei quadri da me proposte, ed abilitarci a dedurne i necessari chiarimenti.

E lo stesso è per tutto quanto altro ci doveva dare

le cognizioni giuridiche e che doveva trovarsi, per vedere se si potesse o no applicare un temperamento per sollevare quanto la giustizia e la legge permettono questi possessori.

Nulla di tutto ciò! In questo stesso momento ho udito molti dire ch'io parlo senza certezza, io ho udito il Senatore Poggi narrare la storia dei feudi Veneti e l'ho pregato a dirmi se conoscesse la verità di quanto diceva, e colla schiettezza che lo distingue, mi rispose no!

Senatore Poggi. Non ho detto nulla...

Senatore Musio. *Relatore.* Lo dica adesso dunque, se è vero o no, perchè in questo modo non si fa nulla, ed Ella affermerebbe quello che non sa.

Io ho udito degli abbagli, dei grossolani abbagli! Io prego l'attenzione del Senato di vedere come siamo trascinati ad occhi chiusi in una discussione nella quale ciò che arriva, arriva.

Vedo di più, se in qualche cosa possiamo dire di sapere! Oh no! siamo come quelli, che vinti dalla fame ricevono quelle poche briciole che sono cadute, e che a noi sono dispensate dal Parlamento Austriaco. O Signori, faccio questo paragone, vedendo lo stato in cui erano essi, e lo stato in cui siamo noi.

Una legge della più grave importanza si discute in questo momento in Inghilterra, legge che si può dire che ha grande affinità con la presente. Si discute il modo come stabilire, come rendere migliore, la condizione degli affittajuoli delle terre in faccia ai proprietari.

Come è stata preparata questa legge?

Il fatto materiale è già conosciuto da tutti; ma ciò non basta al legislatore, e forse non basta nemmeno all'istoriografo. È per ciò che l'alto senno del legislatore Inglese ha mandato una o più Commissioni in Irlanda, ha voluto che sul posto fossero vedute e studiate minutamente le cose, ed ha voluto che si avesse una base certa dei fatti, giacchè stabilita questa sul vero, e non immaginata a caso come ora facciamo noi, bisogna che stabilisca dopo la vera natura giuridica dei fatti. Allora il Legislatore colla mente illuminata può ascoltare la voce della sua coscienza, allora è che può dire: faccio il mio dovere, lo faccio in faccia a Dio ed agli uomini, lo faccio come devo farlo, e mi giudichi la storia.

Ma oggi noi, scusatemi, almeno io, sento di non farlo così, ed io mi sento troppo umiliato.

Si loda e si loda meritamente un lungo discorso di Gladstone. Credete voi che sia lodato perchè ricco di luoghi rettorici?

Per ben altro; il senno inglese non cerca queste cose, ma perchè reca una larga, profonda, scrupolosa e coscienziosa esposizione di ogni dato, di ogni minimo aggiunto, e di tutte le condizioni di dritto e di fatto degli affittajuoli delle terre poste a fronte dei proprietari. La ragione quindi per cui tanto si loda quel discorso, è perchè illumina largamente il Parlamento Inglese sopra tutti gli elementi materiali e

giuridici che sono la materia della legge. Perciò è che il grande oratore, il grande Ministro dovendo fare una legge e mettere in mezzo tutto quanto è necessario per soddisfare agli alti suoi doveri propone una legge in cui non si arrischiano, ma assennatamente si regolano i destini dei presenti e dei futuri.

Io chiedo scusa al Senato se gli pare che in qualche modo mi sia allontanato dalla materia. Ma per me è parte essenziale, parte vitale del nostro ufficio quello che ho detto, e soggiungo è parte vitale del nostro decoro, che si sia arrivati al punto di rimproverarci che noi cercavamo di soddisfare ai doveri della nostra coscienza, ai doveri degli uomini onesti: questo ci si è rimproverato per la stampa e ci si è rimproverato in altro modo che taccio.

Adesso verrò più da vicino al merito della questione.

L'onorevole signor Guardasigilli, come quasi tutti gli onorevoli nostri avversari, nella lunga e luminosa serie dei loro argomenti, hanno cominciato da un nome illustre, da un nome riverito, quello del Presidente Resti-Ferrari; ma mentre si sono citate le prime parole del Presidente Resti-Ferrari con cui fece le sue proposte, hanno dimenticato il seguito delle cose, od hanno lasciato il Senato nella idea che il signor Resti-Ferrari abbia fatto quello che non ha fatto. Io non rileggo le sue parole, ma riassumo le sue idee, e prego gli onorevoli avversari a fare attenzione se aggiungo o tolgo niente.

L'onorevole Resti-Ferrari riassumeva le sue proposte in tre parti.

Egli trovava necessario di creare la sicurezza del possesso nel Veneto dove era grande incertezza di dominio. Egli pensò di proporre:

1. Abolizione generale dei feudi nel Veneto, giacchè per l'Impero non si trattava che di una sola specie di feudi;

2. Che veruno dei possessori potesse essere molestato da chicchessia;

3. Che abolita l'imprescrittibilità, si dichiarasse retroattiva la prescrizione.

Di queste tre proposizioni, una fu accolta, due rigettate.

Fu accolta l'abolizione di tutti i feudi, ma fu rigettato che chicchessia venisse colpito dal silenzio nel promuovere le sue azioni contro i possessori, salvo che si trattasse dell'amministrazione dello Stato. Vi è di più: fu respinta la proposizione che la prescrizione potesse agire retroattivamente, cosa che non si come si facesse, perchè condannata da ogni principio di giustizia, stigmatizzata da ogni codice.

Però, o Signori, non si è detto tutto; se il signor Presidente Resti-Ferrari in uno slancio della sua filantropia dimenticò il magistrato, svegliato dagli altri, lasciò di essere filantropo per obbedire alla coscienza del magistrato.

Io pregherò l'onorevole Guardasigilli ad aprire il li-

bro degli Atti e discussioni del Parlamento di Vienna, pagina 130.

Lo ha? Se lo ha, scusi se la prego a leggere egli stesso come finisce il rapporto, e le firme del rapporto. Ma leggerò io, potranno credere che io non tolgo sillaba e leggo quello che è scritto.

Questo rapporto comincia colla parola « i sottoscritti. Ora questo rapporto rigetta due delle tre proposte fatte dal Resti-Ferrari, cioè la prescrizione retroattiva ed il veto di agire contro i possessori a *chicchessia*, ed adotta solo l'abolizione generale dei feudi.

Chi sono i sottoscritti? Eccolo qui.

Presero parte a questo parere i signori:

Conte di Auesperg — Barone di Lichtenfels — Conte Thun e Resti-Ferrari.

Dunque c'è o non c'è il Resti-Ferrari?

Ora ecco ciò che ha sottoscritto il Resti-Ferrari.

« I sottoscritti (vedete la pag. 120), i sottoscritti (dunque Resti-Ferrari).

« Allo scopo di riformare la sicurezza del possesso fondiario in quel dominio (cioè nel Lombardo Veneto) ritengono indispensabile d'introdurre nel progetto di legge sull'abolizione del nesso feudale la disposizione che cominciando dal momento della pubblicazione di detta legge non possano più esercitarsi (da parte di chi?) dall'amministrazione dello Stato (è il Resti Ferrari che sottoscrive; non da chicchessia) dunque « non possono più esercitarsi da parte dell'amministrazione dello Stato, pretese che si fondino sulla imprescrittibilità dei diritti signorili e pretese di feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà in mano di possessori di buona fede, l'acquisto dei quali sia basato su titolo oneroso. »

Questo è, come gli onorevoli Senatori possono vedere, il testo della legge Austriaca al N. 1 del § 4, è testuale e a piè di lettera.

Viene l'altro e come incomincia?

« Quanto alle pretese di *persone private* fondate nel diritto feudale sopra oggetti della specie suindicata..... »

Bastano queste parole senza leggere tutto il rimanente per conchiudere:

Dunque qui per quanto concerne le persone private, e per quello che concerne gli stessi feudi di collazione Sovrana, era diverso quello che si volle, era diverso quello che si è ordinato.

Andando poi oltre si legge:

« Quanto alle pretese di persone private, non si può veramente vietare alle stesse persone private di farle valere; ma per mettere fine il più presto possibile all'incertezza del possesso, dovrebbero per l'esercizio di tali pretese stabilire un termine legale di tre anni o più, trascorsi i quali debbano considerarsi estinti. »

Questo adunque è quello che resta a fare; e chiamato meglio a se stesso, richiamato meglio ai principii ed all'altezza del Magistrato, questo è quello che

ha affermato è sottoscritto il Resti-Ferrari non quello che fu supposto al Senato.

Dunque tutti gli argomenti addotti su questo, si riducono, non dirò a chimere, come ha detto l'onorevole Senatore Farina, ma ad abbagli.

Dopo quello che ho avuto l'onore di leggere, soggiungerò, e prego gli on. avversari, cominciando dal corifeo senatore Poggi, di dire nè più nè meno, le cose come stanno, io non esco con reticenze e riserve, su questo punto non è nata discussione di sorta, dunque non vi poteva essere dubbio.

Senatore **Poggi**. Favorisca di leggere la pagina....

Senatore **Musio Relatore**. Legga pure quel che vuole. La legga il Senato.

Queste parole dette nella seduta del 19 marzo sono ripigliate nella seduta del 21 e là pure come ho detto per bocca dello stesso Barone Lichtenfels, ma la frase *persone private*, fu scambiata in quella di *feudi privati*.

Egli però poi subito soggiunge la ragione per la quale l'Amministrazione dello Stato non si poteva confondere coi privati, e per la quale si poteva imporre silenzio all'Amministrazione dello Stato e non ai privati; e la ragione era, perchè non si possono violare i diritti dei terzi, cioè lo stesso detto nel giorno 19 marzo che non si poteva imporre silenzio ai privati, senza concedere ai medesimi un'indennità. Un po' di logica, o Signori avversari: quando la ragione calza così esattamente, perchè da una frase che scambia facilmente l'oratore se ne vuole indurre un dubbio? Se questo era un mutamento di cose, doveva risultare da un'apposita discussione.

Ma nulla di questo:

Unanimi tutti, e nella Camera dei Signori, e nella Camera dei Deputati, dove riceveva una sintesi, dirò così, tutto il concetto della legge.

E dove è questo dubbio? Non vi è:

Il dubbio adunque è anch'esso un abbaglio. Qui dirò quasi che si gioca di destrezza: Quelle parole *feudi privati*, danno l'appiccico a confondere la cosa colla persona, mentre il concetto che informa la legge è chiaro come la luce del sole, e dimostra che la differenza e la distinzione parte dalla diversità delle persone e non delle cose, essendo note le comuni regole legali insegnanti, che la stessa cosa in mano di una persona può essere riguardata in un modo, e in mano di un'altra può essere riguardata in modo diverso, e per ciò mentre sulle stesse pretese riguardanti l'Amministrazione dello Stato poteva dirsi, ma non potranno promuoversi, impongo silenzio! per riguardo alle persone private, risorge quel principio a cui si è ispirato tutto unanimemente il Parlamento. Questi diritti non si possono toccare salvo contro indennità.

In conseguenza delle discorse ragioni resta chiaro che sempre, e quando si tratti di azioni competenti a persone private, non le ha volute toccare il legislatore, perchè toccandole si voleva indennità; e resta pur chiara la svista e l'erronea supposizione di un dubbio

che viene fuori senza fondamento di sorta, come una creazione spontanea.

Ma non è questo solo l'argomento, ve ne ha un altro fortissimo, ed è: volete, si dice, lo stile della legge è impersonale. Impersonale! Ma in due modi si possono dire le cose: o nominando la cosa stessa, oppure per forza di ciò che si dice; è in massima nelle leggi ricevuto tanto l'uno quanto l'altro modo.

Ora, per forza di quello che si dice, non vi è chi non conceda che è personalissimo lo stile della legge: di che si parla? Si parla del signore del feudo. Ma il signore del feudo, secondo gli elementi del diritto feudale, è lo Stato. Dunque la legge parlante del signore del feudo, parla dell'amministrazione dello Stato: e resta personale, personalissima la designazione: e di quali diritti si parla? si parla dei diritti signorili, diritti che, prendendo le frasi come sono nella loro proprietà legale, competono al signore del feudo, e dal signore del feudo chiamansi signorili.

Ma non basta, c'è un altro argomento molto più perentorio. Io prego l'onorevole Guardasigilli di aprire in quel volume un'altra pagina la pagina 258.

Voi avete sentito ripetutissimamente da tutti gli altri oratori e da me questa parola, *diritti signorili*, ma arrivati alla pagina che ho citato, il traduttore consciamente si fa carico che la traduzione, che fa, non corrisponde letteralmente alla forza della parola tedesca, epperò avverte nella nota a piè della pagina la parola del testo. C'è qui riferita la parola tedesca, ma io sono profano e non so leggerla; però le parole a piè della pagina scritte dal traduttore sono queste « La parola del testo presa letteralmente significherebbe *diritti sovrani* ».

Senatore **Sagredo**. Diritti sovrani?...

Senatore **Musio**. Io leggo la parola della traduzione, non ho altro in mano...

Senatore **Sagredo**. Qui non credo voglia dire *Sovrano*.

Senatore **Musio**. Ma io non ho altro in mano, e questa è una traduzione fatta da un traduttore giurato e rivestito di carattere autentico.

Senatore **Sagredo**. Ma io posso assicurarvi che non significa *Sovrano*.

Senatore **Musio**. Ho dunque letto, e rileggo la parola *diritti Signorili*, significano *diritti Sovrani*.

Fatta questa rettificazione (per me autorevole perchè è fatta da un traduttore ufficiale giurato) resta evidente, che la locuzione della legge è personalissima, e che dee suonare come se vi fosse nominativamente indicata la *Amministrazione dello Stato*.

Ma l'onorevole signor Ministro Guardasigilli dice lo opposto; sostiene che nella Camera dei Signori si fu d'accordo per imporre silenzio tanto allo Stato quanto ai vassalli, e che fu per un errore incorso dal Relatore della Camera dei Deputati, che i vassalli e le *persone private* vennero considerate in modo diverso.

Dice pure l'onorevole Guardasigilli, che ritornata la

legge alla Camera dei Signori, non si badò a questa svista, perchè si volle chiudere la Sessione.

Se non mi ricordo male, è vero che per due anni circa questa legge pendeva davanti il Parlamento Austriaco, ed è vero che si voleva o doveva presto chiudere la Sessione del Parlamento, ma questa circostanza alla quale ha accennato l'onorevole signor Ministro Guardasigilli era applicata ad un'altra ragione. Era nato il dubbio se o no, trattandosi di una legge che riguardava una sola Provincia, non si dovesse notificarla preliminarmente alle Autorità provinciali per averne le necessarie informazioni e così procedere con più sicura cognizione di causa.

E qui scusatemi, torno al paragone, e vedete come là malgrado tutti i lumi che avevano, malgrado che non si potesse desiderare di più, perchè i documenti furono preparati in 17 anni, malgrado che questi documenti fossero alla mano di tutti i membri della Camera, vi era dubbio, se non convenisse che il progetto di legge fosse deferito alle Autorità locali della Venezia, o perchè così meglio conveniva allo spirito della loro istituzione, o anche perchè il legislatore potesse trarne maggior lume, giacchè non ne ha mai troppo. Si disse: abbiamo qui l'onorevole Resti-Ferrari informatissimo di tutte queste cose; abbiamo qui lui, che in principio aveva accettato questa difficoltà, e considerando che per praticare la trasmissione, si sarebbe sospeso anche per molto tempo la legge, e forse ne veniva la chiusura delle Camere, vinciamo, si disse, questo scrupolo, ommettiamo di fare la trasmissione, e siamo tranquilli abbastanza in coscienza con tutto quello che abbiamo: è a questa ragione, se non erro, che si applicò la necessità di andare avanti, e quindi la non fatta trasmissione non avrebbe impedito di esaminare e correggere quello che aveva fatto il dottore Brinz, Relatore nella Camera dei Deputati, cosa che non era difficile, ed era subito fatta. Il barone Lichtenfels che riferiva la cosa alla Camera dei Signori, oh! se avesse trovato nella frase del dottor Brinz un *et* che avesse alterato il senso della legge, oh! che non avrebbe taciuto un uomo così esatto, un uomo così zelante, oh! certo che non avrebbe dormito in quel momento. Non si cerchi nemmeno questo motivo, perchè confesso che anch'esso mi pare un perfetto abbaglio.

Due altre cose si dicevano. Una, ma vedete come, contro l'aspettazione, questa legge, colla quale si sperava di metter termine alle liti, le ha moltiplicate, ha reso più grave la condizione dei litiganti l'intervento del fisco.

Signori! E chi poteva sperare che da una legge la quale, dichiarando soggette a prescrizione le cose imprescrittibili, imponeva ai feudatari la necessità di agire entro il termine di tre anni, chi poteva, dico, sperare che con questa legge si troncassero le liti? Si doveva aspettare che crescessero, perchè ciò era chiaramente immancabile. Prima uno aveva per tempo di agire tutta la sua vita, tutta la vita dei succes-

sori e dei nipoti, perchè la cosa era imprescrittibile: il ritardo non recava danno nè a sè, nè alla sua famiglia, se soprassedeva all'azione; ma mentre vigente l'imprescrittibilità, potevano per secoli ritardare senza pericolo di compromettere il loro patrimonio, dopo questa legge, si sono trovati, e si dovevano trovare col coltello alla gola, sentendosi dire: agite entro tre anni. In conseguenza di ciò dovevano dunque crescere le liti, e questa era la più logica aspettazione. Ma, si dice: con questo si creava la sicurezza del possesso. Io nego anche questa conseguenza, la quale è niente affatto logica a mio modo di vedere. In qual modo si ottiene questa sicurezza di possesso? Ne sanno altra i nostri avversari che non sia la prescrizione? No; dunque questa sola doveva creare la sicurezza del possesso, e questa soltanto l'ha creata. Sono due concetti da non confondere: troncane le liti, e creare la sicurezza del possesso. La sicurezza del possesso doveva emergere dalla prescrizione.

Dunque la sicurezza del possesso è stata creata, e non possono impetirla le liti, giacchè esse devono avere termine con una sentenza la quale stabilisca di chi è il diritto, di chi è il dominio.

Dunque, la prescrizione da una parte, e le sentenze dall'altra, devono creare la sicurezza del possesso sia in Venezia, come nel rimanente di tutto il Reame.

Si è molto disputato sul punto, se una legge possa retroagire, e per provare che può, l'onorevole Farina ha citato un articolo del Codice Austriaco.

Io non ripeterò le cose con tanto senno e con tanta copia di dottrina dette dall'onorevole Mameli, che gli ha perentoriamente risposto.

L'onorevole Poggi, per provare che la legge può retroagire, ha citato una legge Toscana, la quale concedette il grande favore, che i dritti acquistati sotto l'impero delle leggi francesi fossero rispettati. Io l'avrei taciuta, perchè veramente quella legge non è degna nè della Toscana, nè dei nostri tempi.

La non retroattività della legge è principio morale e giuridico. Chi fidente nella legge imperante, regola in conformità di essa gli atti della sua vita civile, verrebbe tradito dal legislatore, che gli dicesse, i vostri atti sono nulli, perchè avete obbedito a me.

Dico che è principio morale, è principio giuridico.

Si possono addurre esempi quanti se ne vuole; ma appunto perchè di queste facoltà i legislatori avevano troppo abusato, ciascuno sa che sono stati nella maggior parte delle costituzioni, e delle leggi fondamentali proibiti di potere ulteriormente abusare di tale autorità.

Ci è anche nella costituzione francese, da cui noi abbiamo tolto la nostra, e sapete perchè credo che non sia stata introdotta anche nella nostra costituzione? perchè dieci anni prima della medesima era scritto nel Codice, dove è detto che *le leggi non possono retroagire*.

Dunque gli esempi che ci si adducono sono appunto quelli che hanno portato la necessità di proibire con articoli di legge a tutti i legislatori in complesso di retroagire, perchè ripeto, lo vietano la giustizia e la morale.

Ma qui non si tratta che di una legge interpretativa, anzi di una legge per una interpretazione autentica.

L'onorevole Senatore Poggi ci ha letto ieri l'articolo 73 dello Statuto, ed io gli rendo grazia perchè ce lo ha ricordato. Ma, o Signori, noi tutti sappiamo le prime regole relative a questa materia; possiamo ricordarcele, poichè non vi ha bisogno d'insegnarcele l'un l'altro. Quali sono le regole che reggono questa materia?

L'interpretazione! Il buon senso, esso solo basta a indicarci che essa è solamente del caso quando la legge è oscura, quando è ambigua, quando ha bisogno di essere interpretata. E quale oggetto ha l'interpretazione di una legge chiara? Meglio ancora, l'interpretazione autentica! Se questa interpretazione autentica è una contraffazione della legge, io la condanno doppiamente, perchè il volere con una legge stabilire che si faccia il contrario di quanto vuole quell'altra, si è un venire con una maschera per dare autorità alla nuova legge di retroagire impunemente. L'interpretazione autentica risale alla data della legge interpretata, e tutti gli effetti cagionati dalla legge anteriore nel tempo trascorso fra le due leggi sono rovesciati. Ripeto, di questa mi lagno doppiamente.

Io ho cercato di investigare con ogni studio, se come per tanti altri vincoli, le nuove leggi che la Francia portò in Italia, o che dall'Italia furono prese in Francia, non si fosse fatto qualche cosa di relativo ai feudi; mi parve una cosa strana che sciogliendo tutti gli altri vincoli meno onerosi, non si fosse anche posto mano su questo il più odioso e ridicolo.

Pure, Signori, per quanto ho scartabellato qualche libro e dimandato a persone competenti, quasi tutti mi hanno assicurato che nè per i feudi lombardi, nè per i feudi veneti non è stata fatta nessuna esplicita nè apposita legge; mi è risultato che i feudi lombardi cominciavano già a cadere in riforma fin dai tempi di Maria Teresa e nei tempi successivi di Giuseppe II. Fin d'allora si pensò a togliere i diritti più incomponevoli e che si credettero i più odiosi, lasciando sussistere tutti gli altri.

Quindi per lo scioglimento dei feudi, per il legale scioglimento dei feudi privati, mi fu assicurato da tutti che leggi non ne sono emanate.

Per conseguenza io non posso argomentare da una cosa un'altra; dall'enfiteusi a feudi e agli altri vincoli che sono stati sciolti, dopo certi avvenimenti parziali. Per ciò restarono ancora i dritti feudali spogliati di quello che avevano di più odioso, di più inumano.

Io mi sono fatto carico di ciò, che quantunque non sia

emanata una legge veramente abolitiva dei feudi, pure le tante instabilità e precipitose mutazioni avvenute nella forma politica del governo avevano potuto ingenerare l'idea che i feudi erano aboliti e che così si sieno gettati in buona fede nel commercio come liberi molti beni, che poi si riconobbero soggetti tuttavia a vincolo feudale.

Ma mentre considero queste cose con molta benignità, non posso venire fino ad abbracciare un principio che io non credo nè giuridico nè morale. Io non posso sottoscrivere alla retroattività della legge ed annientare diritti protetti dalla legge anteriore.

Tutte le considerazioni fatte dagli onorevoli avversari e da me, sono state ponderate dal legislatore austriaco. Esso ha veduto che la condizione dei possessori era degna di più benigni riguardi. Ma nè tutto dando, nè tutto negando ai possessori, si è fermato in un punto medio ed ha detto ai feudatari: voi dovete nel corso di tre anni esercitare la vostra azione; io riduco: 1. la cosa imprescrittibile in prescrittibile 2. la prescrizione sarà di tre anni. Ma si poteva fare di più ancora di una prescrizione perentoria, che non desse più alcun tempo oltre tre anni, e trascorso il triennio *ipso facto*, fossero prescritte le azioni?

A proposito di questa legge si è detto anche: col proposto emendamento non si viola la proprietà, noi non vogliamo attentare alla proprietà, Dio ci liberi, è cosa pura, da noi affatto non si attenta alla proprietà, quasi quasi sarei per ripetere quel volgare detto forense: *Est protestatio contra factum*.

Signori, noi così diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Avranno anche l'intenzione di fare quella data cosa, io lo credo, massime per quelli che protestano di rispettare la proprietà, è certo che non hanno intenzione di violarla; ma nelle conseguenze immediate e necessarie e inevitabili della legge, la proprietà rimane distrutta. Io quindi vi dirò quel periodo col quale ho avuto l'onore di rispondere all'onorevole signor Guardasigilli, colle parole di Cicerone.

Queste leggi rovinano il fondamento della società, offendono la giustizia perchè è violata la proprietà quando uno non può possedere la cosa sua o sotto qualunque forma dà occasione a che la proprietà sia violata.

Chiedo alcuni minuti di riposo.

**Presidente.** È sospesa la seduta per pochi minuti. Dopo breve intervallo si riprende la discussione.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Musio.

Senatore **Musio, Relatore.** Ora mi tocca l'onore di volgere la parola all'onorevole signor Senatore De Foresta.

Egli ha ieri pronunciato un magnifico discorso come è solito, e riassumo questo discorso dicendo che racchiude principii e fatti, dottrine ed esempi. Io pertanto chiedo venia all'onorevole De Foresta se dico quanto ai principii e quanto alla dottrina, di non averle mai lette, di non averle mai udite. Io sono tutt'altro che

giovine, sono vecchio e molto inoltrato nella vecchiaia, e nella materia dei feudi ho studiato molto e per la parte legislativa, come Segretario di Stato in Sardegna, e per la parte pratica e giudiziaria, come Procuratore Generale. Parlo dell'abolizione dei feudi in Sardegna, cui mi glorio di avere potentemente contribuito, e posso dire spinto. Parlo per ciò di 40 anni fa, e quindi assai prima che l'onorevole Senatore Poggi mi convertisse al suo spirito di progresso.

Quarant'anni fa, ben prima di lui, che allora era poppante, io trattava questa materia in due aspetti, come Segretario di Stato per la Sardegna, la trattava in quello che era apparecchio legislativo, e poi la trattai da Procuratore Generale per la parte esecutiva della legge che abolì i feudi nell'interesse dei feudatari e dei Comuni.

In quella circostanza, deliberata l'abolizione, si dovette necessariamente determinare le norme sulle quali la legge doveva essere eseguita, ed il primo a determinare queste norme fu quel tipo di scienza e di probità che era il conte Barbari.

Egli era allora Ministro di Grazia e Giustizia, da lui allora partiva il primo impulso per l'esecuzione di questa legge. Con lui permettetemi, o Signori, che citi un nome che io ho la gloria di portare, nome che sebbene a Torino non facesse parte della Magistratura Subalpina, pure vi era stimato molto, poichè dal Re Carlo Alberto fu chiamato all'alto onore di presiedere la Commissione Legislativa che formò il Codice Albertino.

Altro di quelli che concorsero a combinare queste norme fu il conte Peyretti, ben noto all'onorevole conte De Foresta, il quale era Presidente in Nizza, dove trovai la sua memoria in benedizione. Un altro fu il Presidente Montiglio, quello che per più anni fu Presidente in Firenze, dove ha lasciato tanta riverenza pel suo nome. Non citerò altri.

Ora, quali furono i principii, le norme direttive che si stabilivano per l'esecuzione di quella legge? I principii comuni, i principii scritti, i principii conseguiti nella pratica di tutti i governi civili.

Fu presto detto: oh, questi diritti sono avanzi di barbarie, sono barbarie incarnate: dunque giù tutti. No, così non hanno detto né Magistrati, né Governi, ma hanno bensì detto: qui si deve distinguere diritto da dritto. No, non si riconosce, non merita compenso quel che è dritto propriamente feudale nel senso rigoroso della parola; ma quello che è diritto come qualunque altra proprietà e che è come qualunque altro, diritto patrimoniale, quello si dee compensare, quello sì è intangibile.

Quali furono i diritti, ai quali non si accordò compensi, quali? Quelli che potevano avere origine dalle obbligazioni, dalla riverenza ai feudatari. Tutti quei diritti i quali venivano sotto il nome di servitù domenicali; neppure per questi alcun compenso. Tutti quei diritti che erano conseguenza dell'esercizio della

loro giurisdizione: neppure per questi; molto meno per quei diritti, i quali offendevano la dignità, l'autonomia, la libertà dell'uomo. Questi non sono diritti, sono la violazione del diritto, la violazione delle leggi divine ed umane, l'oppressione della umanità. A questi non si dà compenso. L'uomo non è in commercio, l'uomo deve essere ridonato a se stesso senza pagare il prezzo della miseria di cui ha patito per tanti e tanti secoli.

Ma rivolgendosi agli altri diritti, non si è detto, o Signori, non si è sentito dire, che questi sono avanzi di barbarie. Al contrario; questi sono diritti acquisiti con legittimi titoli onerosi. Ecco di quei diritti acquisiti in modo che il legislatore deve rispettare, che sono proprietà sacra come tutti gli altri diritti componenti il patrimonio, essi sono quel che vi ha di più santo nell'ordine sociale, insomma sono diritti nei quali non si mette le mani senza violarli, come erano prima i feudi, senza violare ogni legge divina ed umana.

Quando l'onorevole Senatore De Foresta ci predicava questa teoria, permettetemi che io ve lo dica, mi si sono affacciate tre idee: l'idea delle decorazioni, l'idea delle onorificenze e l'idea degli avvocati e procuratori.

Signori! chi saviamente pensando, non conviene che le decorazioni sieno un segno di considerazione, un premio, un eccitamento alle belle e nobili azioni? Tutti. È questo lo scopo della loro istituzione. Però oggi tutti si allontanano tanto da questo modo di vedere, che generalmente nessuno se ne fregia, meno in qualche data circostanza; e chi nega che queste sono istituzioni che hanno la loro origine nel Medio Evo? Chi nega che veramente il merito dell'uomo, la stima delle sue virtù sta nella sua vita, in se stesso, nell'opinione che si acquista in società colle opere sue, colle sue azioni?

Ma, o Signori, se seguito la teoria dell'onorevole De Foresta, potete dire: ma questo è un ultimo avanzo della antica barbarie ed andare a strappare le decorazioni dal petto di coloro che se ne fregiano!

Le onorificenze, i titoli signorili, sentirete molti che assicurano essere questi insulsi avanzi del Medio Evo, essere un ridicolo controsenso, giacchè allora significavano un ufficio, oggi nulla; pure molti se le procurano a propria soddisfazione e decoro delle loro famiglie. Ma se uno vuole applicare ad esse le teorie dell'onorevole De Foresta sugli ultimi avanzi della barbarie può credersi autorizzato a bruciare i loro diplomi.

Tutti sanno come accadde che in Parigi gli avvocati e procuratori furono proscritti generosamente e furono detti gli scorticatori, i perturbatori della pace domestica, la sanguisughe della società, che erano ladroni, come diceva l'onorevole De Foresta.

Signori: se, io voglio entrare con questo principio, questa è la casa di quell'insigne avvocato che con i sudori della sua vita l'ha fabbricata, dunque fuoco perchè questo è un ladrone, come pei feudatari, predicava l'onorevole De Foresta, chi non risponderebbe:



questa casa egli l'ha comprata con il suo danaro, è nel suo patrimonio, è nel suo diritto, è una proprietà sacra, rispettatala!

È ora inutile affatto il perdersi nella lontana origine dei feudi, giacchè l'origine dei feudi attuali è una compra e vendita. Essi entrarono nel commercio come tutte le altre cose, essi si vendevano dallo Stato e si compravano dai privati ad un prezzo determinato sulla base dell'utile che se ne sperava, e dell'onorifico che vi era annesso, e quindi sono una proprietà come tutte le altre.

Quindi anche trattandosi di un feudatario, io non posso mettere le mani nella sua proprietà perchè comprata col sudore della sua vita, o ereditata dal padre, e perchè non si può mettere la mano su questi diritti su cose comprate col proprio danaro, rispettate quindi la proprietà del feudatario come qualunque altra.

Ma l'onorevole De Foresta dice: sono avanzi di feudalità; ma io rispondo: sono cose venute con legittimo titolo, e se si rispettano anche le cose nelle quali è impegnato l'amor proprio, vieppiù dobbiamo rispettare queste in cui è collocata la sorte, e consistono i legittimi interessi di tante famiglie.

Torniamo nell'imbarazzo di sapere di che si tratta. Sì, lo ripeto, non sappiamo di che si tratta. Non è ben nota la vera condizione giuridica di questi diritti.

Io non ho potuto avere una vera idea dei possessi, non l'ho potuta scoprire in verun modo; ma siccome tutto quello cui si può attribuire carattere di diritti non è avanzo di barbarie; siccome adesso non esistono che quei diritti che acquistano le cose in comune commercio e sotto la più ampia e più solenne guarentigia della società, per ciò non posso io mettere sopra di essi la mano, e credo che la contraria teoria non sia stata mai ammessa.

Io ho dovuto mettere alla tortura la mia mente per sapere qualche cosa, ho cercato di conoscere e conosco qualche cosa relativa alla materia, ho consultato autori Dal Grozio al Romagnosi.

Ed invocando il Romagnosi, mi duole di non vedere il Senatore Chiesi per invocare la testimonianza di lui che così addentro ha penetrato lo spirito di quel grande pensatore. E quale teoria quale dottrina dà il Romagnosi? Questa che udiste testè. Sì Signori questa, per tutto quello che è diritto, che veramente ha origine signorile, anzi anche per qualche diritto che si approssima, per esempio l'acqua.

Il Governo ha creduto di attribuirsi l'uso dell'acqua ha creduto che fosse dipendente dal suo arbitrio il riservarsene l'uso o concederlo a questo o quel feudatario, e così ha lasciato cantare il seguente verso: *Quid prohibitis aquas? usus comunis aquarum.*

Il fisco ha detto qui la teoria che proclama, tutto il mondo è fatto per me, e quindi credette che l'acqua apparteneva a lui; di queste ragioni erano investiti in origine alcuni feudatarii in quei tempi, che come sap-

piamo, le infeudazioni comprendevano perfino uomini e donne, *cum hominibus et foeminis.*

Vi è di più; quando si venne a questi punti, allora si fece valere questa grande ragione di diritto eminente, la ragione dell'uomo cui nessuno può toccare, quando essi volevano invocare grandi, e larghi compensi a questo proposito: no si disse, questi diritti hanno origine in quella miseria, in quella prepotenza, dunque giù.

Mi ricordo, che siccome il Romagnosi voleva confermare la sua dottrina con gli esempi pratici e da qualche causa, riferisse la sentenza del Tribunale di Bobbio, dove si agitò la lite in prima istanza, la sentenza della Corte di Appello di Torino dove si trattò in Appello, e ulteriormente la sentenza della Corte di Cassazione: ma, ripeto, fatta questa distinzione, non ho udito mai dire che il rimanente dei diritti civili di mio e di tuo, che il rimanente del patrimonio del feudatario può essere mauomesso, io non l'ho udito; giacchè dopo il feudatario mi resta un uomo, mi resta un cittadino, mi resta un padre di famiglia, mi resta tutto quanto vi è di sacro sotto il nome di uomo, di cittadino e dico, tutto ciò è intangibile.

Ma l'onorevole Senatore De Foresta non si è contentato di citare principii, ha voluto anche prestare esempi, ed è qui dove mi raccomando maggiormente alla sua indulgenza, poichè mi pare che nel citare l'esempio della Francia, gli sia sfuggita la cosa la più essenziale.

Egli conosce meglio di me che la prima origine dell'abolizione dei feudi in Francia è partita dalla celebre notte 4 agosto 1789.

Fu questo un atto magnanimo spontaneo, tutti hanno rinunciato ai loro diritti e sono andati a bruciare le loro pergamene, ma io domando all'onorevole Senatore De Foresta: non si è più pensato alla materia? Sì. — E come? Con diverse leggi che egli saprà trovare quanto me e le troverà riferite dal Ledru-Rollin e Merlin. Si è di fatto detto: ma quale sarà l'uso dei boschi, e come regolarli? ed emanò una legge relativa al *cautionnement*: quale sarà l'uso dei pascoli? Quale sulle terre incolte?

Tutte queste cose sono state regolate con leggi apposite, e con ben altri principii di quelli invocati dall'onorevole Senatore De Foresta.

Egli troverà nel Merlin le leggi e le norme date, e ben lungi dal dire che il possesso del feudatario è annullato: si disse: esso deve avere questo carattere, e quando ha questi caratteri è rispettabile, ed è stato rispettato.

Dunque l'esempio della Francia, conferma, non la sua tesi, non la sua dottrina, ma la dottrina opposta, la nostra.

Io chiedo sempre scusa all'onorevole Senatore De Foresta, ma ho sentito dalla sua bocca una cosa troppo nuova. Egli dice: non c'è dominio in questi feudatari e nei loro feudi.

Ah! se non c'è, è altra cosa.

Sono andato ad aprire un libro, che è il primo che naturalmente si apre in materia feudale, quello delle leggi e consuetudini feudali: ed al libro 2° altro che esserci! c'è con tutte le azioni che ne dipendono, e col dominio utile!

Senatore **De Foresta**. Su feudi che più non esistono.

Senatore **Musio, Relatore**. Ora versiamo in che materia?

Sui diritti civili, sui veri e propri diritti.

Dunque non è dominio? Con qualunque nome voglia chiamarli l'onorevole De Foresta, sotto quel nome s'intende la proprietà. Dunque qualunque diritto mio, è mio dominio, ed è proprietà che appartiene a me, è questo un diritto che ho comprato, denaro alla mano, e tante volte col sangue, perocchè originariamente siano avvenute molte concessioni per meriti acquistati col sangue dagli antenati versato per la patria, per gloriose azioni.

Poi ripeto si chiamano cose nostre tutte quelle che si comprano, e si comprano con danaro come tutte le altre cose, e si rispettano come tutte le altre cose, non già si calpestano con quei principii.

Io poi ho cercato anche in qualche libro.... ma nè nel libro che ho citato, nè nei libri tedeschi che hanno trattato così bene la materia ho trovato questa teoria che non è dominio e non è dominio utile il feudo; ho cercato poi il Deluca che ho più familiare che è un libro dirò Europeo, perchè si sa che le grandi questioni feudali si mandavano a decidere alla Rota Romana di cui egli era il luminare, ed egli pure mi dice che di questi dritti si ha dominio, e dominio intangibile.

Poche parole ancora il Senato avrà la bontà di ascoltare da me. Queste le rivolgerò all'onorevole Senatore Farina. Egli certo nel calore della improvvisazione ha detto che abbiamo recato in mezzo chimere. Credo che egli non l'ha voluta dire, perchè questa parola non avrebbe corrisposto, io suppongo, anzi son certo, allo spirito suo, nè alla realtà delle cose.

Io ho notato un grande abbaglio in cui i nostri onorevoli avversari sono caduti, ne aggiungerò uno che farà ridere, permettetemi questa frase, farà ridere in Vienna.

Per giorni si è venuto a discorrere di quella legge che è chiamata *praesumptio feudi*, una legge la quale non riguardava tutti ma era ristretta ai soli feudatari; torna a dire quando in un Parlamento si discute e si parla di questa legge e vi si dà questo carattere, non è cosa degna, e non posso approvarla, non posso applaudirla.

Io non dico, nè posso dirlo, che sien chimere, ma l'onorevole Farina ha detto di certo che vi sono dieci mila liti, e l'ha detto sull'autorità dall'onorevole Tecchio; io sono andato in cerca delle parole dell'onorevole Tecchio e trovai che vi è una confusione, un e-

quivoco che si è preso; a vece di ripetere le parole dell'onorevole Tecchio il quale accennava a diecimila interessati, si è scambiato il numero delle liti col numero degli interessati, invece di dire dieci mila persone interessate si è detto dieci mila liti; difatti l'onorevole Tecchio ha detto che le liti introdotte nel biennio si fanno ascendere al numero di 240 contro dieci mila abitanti; questo è stato un puro scambio.

Io prego l'onorevole Farina a permettermi che io non conceda a lui che la presente legge è legge transitoria; io concepisco la legge transitoria quando si tratta di passare da uno stato di antica legislazione ad una legislazione nuova. È allora necessaria la legge, la quale ramodi il passato all'avvenire, per cui la vita del popolo sotto la nuova legge non senta urto, non senta scosse.

Io concepisco che in qualche legge vi sia qualche articolo transitorio per la stessa ragione che è uno stato nuovo di cose; dunque qualche articolo proporrà questo passaggio, ma una legge transitoria nello stato in cui fu emanata la legge Austriaca non la capisco; la legge Austriaca aveva per scopo di abolire in qualche luogo una specie di feudi e per la Venezia di abolire tutti i feudi. Era una legge perfetta.

Dunque io non posso concedere questo, e molto meno posso concedere, che i diritti dipendenti da una legge transitoria sono precarii. Mai no, sono intangibili anch'essi, e difatti ho citato una legge transitoria del 1837 che preparò il passaggio al nuovo Codice Albertino; chi ha mai detto, chi ha mai visto che i diritti conceduti da quella legge, la quale riguardava specialmente certi atti relativi al diritto di famiglia, non si è mai sentito che un tribunale abbia dato questa sentenza? Dunque i diritti che vengono da una legge transitoria sono diritti veri come gli altri, e come tutti gli altri rispettabili ed intangibili.

Io non so, non l'ho udito da veruno. L'onorevole Farina ha detto ieri, che qualcheduno abbia attribuito non so qual forza di dritto alle citazioni. Io non l'ho detto e non l'ho udito nemmeno. Io convengo col Senatore Farina che la citazione suppone il dritto preesistente, giacchè la citazione non è che l'esercizio del dritto: dunque qui non vi è bisogno di citare il Codice Austriaco, poichè sono i nostri primi elementi. Qual argomento poi abbia portato, non l'ho capito. Quando la citazione si fa, il dritto preesiste, giacchè l'azione non è che l'esercizio del dritto, e preesiste alla citazione come preesiste alla sentenza. L'ordine delle idee in questa materia è dritto, esercizio del dritto, che è l'azione, e sentenza la quale è la consecrazione del dritto. Dunque e citazione, e azione, e sentenza non creano il dritto, ma lo rendono santo ed esecutivo.

Qualche parola devo dire all'onorevole Miraglia. Egli ha predicato i principii di ogni magistrato, ha predicato i principii insegnanti che sotto qualunque nome anche quei dritti che dipendono dal mio e dal tuo,

sono diritti sacri come tutti gli altri, sono diritti che nessun legislatore mette da banda e manomette.

L'onorevole Poggi ha promesso, che sotto i nomi annunziati dall'onorevole Miraglia rispetterà i dritti dei quali si parla nella legge sulle decime feudali. Ma il diritto è sempre sacro ed inviolabile qualunque nome abbia, e se sono rispettabili nella legge per le decime feudali perchè sono patrimoniali, l'onorevole Poggi deve rispettare anche quelli dei quali oggi si parla, perchè sono patrimoniali anch'essi.

Quindi mi congratulo coll'onorevole Miraglia, che ha proclamato e difeso i principii che onorano tutti i paesi civili, i buoni magistrati ed i sapienti legislatori.

Poche e pochissime parole, io dirò su tanti emendamenti che ormai si sono moltiplicati, ce n'è una lunga genesi.

Primo è l'emendamento Poggi, dopo il sotto emendamento De Foresta; da ultimo l'emendamento Lauzi.

Ecco l'emendamento Poggi:

« Dalla pubblicazione della presente legge rimangono liberi da ogni pretesa feudale da parte di chicchessia i beni di feudi di collazione sovrana » diceva l'emendamento Poggi. Questa frase è soppressa nell'emendamento De Foresta « i quali si trovino come proprietà allodiale nelle mani di terzi possessori che di buona fede gli abbiano acquistati come liberi in forza di un titolo legittimo e oneroso. »

Ma queste parole. « in forza di un titolo legittimo ed oneroso » sarebbero, giusta il sotto emendamento De Foresta, sostituite da queste altre: « in forza di atti tra vivi abili a trasferire il dominio » e quindi prosegue l'emendamento Poggi « o posseduti come liberi pel tempo necessario a prescrivere secondo le regole delle leggi civili generali. »

Primamente mi colpisce il confronto fra le prime e le ultime parole. Quando leggo le prime parole, io dico: questa legge veramente non provvede che per l'avvenire; quando leggo le ultime, mi pare di vedere che questa legge retroagisce sul passato.

Domando ancora una volta: la prescrizione è retroattiva? Il tempo in cui si deve compiere, eseguire, comincia veramente dopo la pubblicazione di essa o retroagisce e comincia dal tempo in cui uno è entrato in possesso?

E se mai l'onorevole Senatore Poggi dicesse: dal tempo della pubblicazione di questa in avvenire, io direi: ma Voi fate un danno, le azioni riservate dalla legge Austriaca, o sono state instituite, o no. Sono state instituite, dunque non mettete la vostra falce nella messe altrui, non toccate al potere giudiziario: o non sono state instituite, ed allora fate un danno, perchè riecitate azioni che già sono estinte.

Ancora una parola sulla condizione giuridica dei possessori. Ho già avuto l'onore d'indicare al Senato cosa si è detto nei fogli pubblici di 2600 possessori, siccome intorno a questa legge nulla si sa di positivo, per ciò io non posso che conghietturare. Ora conghiet-

turando, e procedendo colle più severe regole di critica, credo che si è detto il vero, affermando che 2600 possessori sono privi di ogni legittimo titolo ed indegni di ogni patrocinio. I fogli pubblici, cui alludo, hanno indicato i nomi, gli atti, le date, ed aggiunti solitamente caratteristici della verità. Ma se le affermazioni contro li 2600 possessori hanno fondamento, come si potrà approvare veruno di questi emendamenti, che benedicono possessori cui si potrebbe dare con ragione il titolo che l'onorevole Senatore De Foresta ha dato ai feudatari?

L'indole giuridica di questi possessi era certo una circostanza che meritava di essere messa in chiaro, giacchè si dice perfino che ai possessori sono sottratti redntori di liti; io non lo credo, credo cioè una calunnia.

Ma invece di supporlo, io avrei desiderato di poterlo affermare e di mettere in chiaro anche questa condizione della quale troppo interessa di sapere, giacchè li 2600, spogli di ogni titolo, sono indegni di ogni patrocinio legale, essendovene di quelli, che si sono impadroniti delle sostanze dei minori e che meriterebbero il nome di ladroni, come ha detto l'onorevole Senatore De Foresta pei feudatari.

Ora vorrei sapere se la parola *posseduti* comprende pure gli onorevoli ladroni.

Io non so neanche se sia retroattiva la prescrizione e vedo che le parole *collazione Sovrana* vengono soppresse dall'onorevole De Foresta. L'onorevole Poggi non ha abbastanza dichiarato se ha sì o no abbandonato il suo proposito?

Senatore Poggi. No, no, non l'abbandono.

Senatore Musio *Rel.* Ora bisogna parlare anche di feudi oblati. Per quel poco o pochissimo che sappiamo per noi solo gli atti del Parlamento di Vienna fanno la grazia di dirci qualche cosa ed è che vi sono molti feudi oblati.

Ora è sicuro che i feudi oblati sono il bene proprio mio, o della mia famiglia offerti al Principe, e riavuti da lui col titolo e colla dignità di feudo; ma quantunque per questa offerta i beni figurino del Principe o dalle sue mani ritornino a me, pure realmente non hanno cessato di essere cosa mia offerta però, per riprenderli col titolo di beni di collazione Sovrana onde per finzione legale è il Re che me l'ha conceduti.

Dirò che mi fa pena quando si tratta del bene delle famiglie, del bene a cui certamente in nessun modo si può dire che sia avanzo di barbarie, ora posseduto da quell'amministratore che durante la minorità si è impadronito del patrimonio de' suoi pupilli o da quegli inquilini o coloni, o da qualunque altro di simile certamente non potrei dire con uno di questi emendamenti non parliamone più, e chi ha avuto ha avuto.

Per queste considerazioni mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, e il sotto emendamento proposto dall'onorevole Senatore De Foresta non che quello proposto dal Senatore Lauzi

lascino molto a desiderare, e forse debbo temere che a vece di avere troncato, non facciano poi rinascere le liti.

Vi è poi l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, concepito in questi termini:

« In virtù della presente legge, art. 1, dal giorno della pubblicazione della medesima si dichiara perentoria ogni azione che dipendentemente dal nesso feudale avesse tuttavia potuto competere ai Signori dei feudi ai vassalli, o ulteriori chiamati ai feudi e i loro aventi causa:

« 1. Per pretese le quali considerare si dovrebbero prescritte se fossero loro applicabili le leggi civili generali;

« 2. Per pretese alla feudalità di enti i quali si trovano come libera proprietà nelle mani di terzi possessori di buona fede in forza di un titolo giuridico oneroso.

Oramai sono stanco, e non dirò che due parole anche sull'emendamento dell'onorevole Lauzi.

Ho già detto che l'emendamento dell'onorevole Poggi pare che voglia fare retroagire la prescrizione: pare che voglia la stessa cosa l'emendamento Lauzi.

Se vuol fare retroagire la prescrizione, non ripeterò le ragioni che ho dette sull'emendamento Poggi.

Un'altra osservazione ed è che non è indicato cosa dovrà essere delle liti pendenti: *cesseranno esse?*

A conclusione dirò, che si avrebbe a chiudere il tempo della giustizia ai cittadini e far usurpare l'ufficio del giudice dal legislatore contro lo Statuto, e negare omaggio a quell'alto principio che per veruna specie di bene non può essere toccato.

La vera questione sociale non sta in chi possieda, se sia più questo che quello, ma che il giudice decida nelle vie, e colla sorte comune a tutte le liti, ma sta in che non si tocchi a quelle leggi per cui vive la Società, giacchè questione sociale quella è e non altra che tocca al cardine della Società e sconvolge l'ordine per cui le società vivono.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Veramente dopo che ha parlato il Relatore la discussione si ritiene per chiusa.

**Ministro Guardasigilli.** Si tratta di un fatto personale.

**Presidente.** In tal caso ha facoltà di parlare.

**Ministro Guardasigilli.** Il Ministero è stato accusato di mancanza allo adempimento del proprio debito nel non aver fornito i necessari elementi, perchè la quistione si decidesse con piena conoscenza dei fatti.

Senatore **Musio.** Domando la parola per un fatto personale.

**Ministro Guardasigilli.** Mi permetta. Preveggo la sua gentilissima risposta: Ella ha voluto distinguere dagli altri chi attualmente immeritamente ha l'onore di sedere a questo banco, dai Ministri precedenti. Ma ben comprende l'onorevole Musio che il Ministero,

l'ente Governo, è sempre lo stesso, e che se vi fosse colpa, io riguarderei quella colpa come mia, e sarei pronto a farne ammenda, se al contrario è giustificabile il fatto del Ministero, qualunque dessa sia la persona, credo dovere dell'attuale Ministero il dare delle spiegazioni e dilucidazioni in proposito.

Si dice che il Ministero abbia portato questa legge senza fornirli di quei dati, di quei fatti che erano necessari per dare un giudizio; bisognava far conoscere quale era la natura dei feudi che erano in questione, quale era la natura dei possessi, conoscere le circostanze, per così dire, d'ogni cosa, quasi che si trattasse (mi perdoni l'onorevole Senatore Musio) non già di far una legge, ma di pronunziare una sentenza.

Ora, è appunto ciò che il Governo non crede che si possa fare dal potere legislativo, il discendere cioè al giudizio per ogni caso speciale. Crede che quando si tratta di fare una legge, si deve provvedere alla generalità degli interessi, e crede che sotto questo riguardo si avevano abbastanza dei dati e si erano forniti gli elementi sufficienti che potevano dimostrare la necessità di una legge, e la necessità dei provvedimenti a prendersi, e a poter dare giudizi su questi provvedimenti. Che se così non fosse, mi sembra chiaro che il Senato avrebbe dovuto rispondere alla proposta Ministeriale col *non liquet*, pronunziare sulla legge medesima, avrebbe dovuto arrestarsi, sospendere qualsiasi determinazione sui feudi Veneti, e non impegnarsi in una discussione nella quale lungamente si è discusso sulla materia, ed anche dottamente dalle Signorie Loro.

Dissi: il Ministro ha creduto di avere adempiuto sufficientemente al suo dovere nel dare gli elementi di fatto, che potevano importare ad una risoluzione generale, quale era quella su cui richiamava l'attenzione del Parlamento; accennava al fatto di esservi un ammasso considerevole di beni, i quali erano tolti quasi dal commercio con grave danno della pubblica prosperità di quelle province, e ciò per la incertezza della proprietà in ragione del vincolo feudale, che esisteva, e in forza del quale si erano sperimentate azioni da parte dei signori, non solo, ma anche da parte dei vassalli.

Costesto danno economico, non può dirsi un danno privato; non colpisce, è vero, tutto il Regno, ma è grave ed affetta gran parte di province, ora annesse allo Stato, e per le quali vi si chiedono provvedimenti speciali.

Aggiungeva che, vi ha un numero considerevole di individui, i quali, vivono incerti e titubanti sulle conseguenze delle liti che si sono mosse, quindi si invocava un provvedimento generale.

Quale sia questo numero, e la estensione delle terre in controversia risulta da un elenco nominativo di quelli che erano stati chiamati in giudizio, e fu questo elenco, credo, comunicato all'Ufficio Centrale del Senato; e dallo stesso risulta come diceva benissimo l'onorevole Musio, che il numero dei convenuti è di

9868. e calcolando in media, che la famiglia di ciascun convenuto si componga di 5 a 7 persone, si avranno da 50 a 70 mila individui, i quali si trovano oramai compromessi nei giudizi pendenti. Vi faceva inoltre riflettere che secondo la interpretazione data al N. 2, del § 4° della legge del 1862, si potrebbe forse ancora temere la introduzione di nuove liti, se, come si vuole nella Relazione dell'Ufficio Centrale, il § 4° sopraindicato non riguarda i feudi privati.

Sento contra'dire cotesto timore, e m'inchino al giudizio di coloro che dicono: ma il termine è scorso, i tre anni furono un termine fatale, oltre il quale non si può più intentare alcuna azione; ma non si può dire certa e sicura l'intelligenza di questo paragrafo sul punto tuttavia *sub judice*, se cioè il numero 2 riguarda soltanto i feudi dei privati, o piuttosto anche comprende i feudi della collazione Sovrana. Vi dissi, ed io mi son fatto un dovere di presentarla all'Ufficio Centrale, che vi è una decisione della Corte d'Appello di Venezia, la quale opina che quel numero 2 si applica soltanto ai feudi privati; ma la terza istanza ha dichiarato in senso inverso, che riguarda i vassalli. Gli articoli dei Codici hanno dato luogo, e danno sempre luogo a discussioni e varie sentenze; e però mi permisi l'altro ieri di dirvi come il N. 2 del paragrafo 4° poteva dar luogo a seri dubbi sul suo vero senso; e non mi azzarderei a ritenere per verità assoluta l'opinione di coloro che credono che vi si parli di feudi privati soltanto, ma non oserei neanche di condannarla come una eresia.

Qualunque sia l'interpretazione del paragrafo 4, resterebbero sempre esclusi i possessori a titolo gratuito, o per atto di ultima volontà; e quindi vi è sempre il pericolo di altre liti, oltre quelle introdotte nel triennio.

Ma anche a fermarci al numero dei soli convenuti dei giudizi, sulla cui legittimità non si dubita, perchè introdotti nel triennio, abbiamo sempre un numero di possessori significante. Potrà forse l'intelligenza del Senato ritenere che questo numero d'individui, che questa massa di beni, non meriti l'attenzione del legislatore. È questo un giudizio di apprezzazione sul quale potremo discutere.

Ma fare rimprovero al Ministero di nulla avere offerto per dimostrare che vi sia un bisogno sociale a cui il legislatore deve provvedere, mi pare che era un rimprovero che sentiva di eccedente rigore male corrispondente al bell'animo dell'onorevole Senatore Musio.

Senatore **MUSIO** Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

**Ministro Guardasigilli.** Si disse che non si conosce la natura dei feudi; e non si è fatta conoscere la natura dei possessi

Ma io credo che non si tratti di volere determinare qual sia la natura del possesso d'ogni convenuto. Questo è ufficio del Giudice.

È ufficio del Legislatore il determinare in massima generale sui diritti, che si potevano sperimentare an-

che dai vassalli contro beni nelle mani dei terzi possessori, diritti che derivassero dal nesso feudale, e se questi sieno colpiti dalla prescrizione; e possiamo conoscere e decidere se sia giusto farlo.

Il pretendere che sieno al Senato portati tutti i documenti per giudicare del diritto di ciascuno, non mi sembra conveniente all'uopo del legislatore, direi anche impossibile a farlo, perchè non ci sono in generale che le citazioni, perchè gli attori credono avere a sufficienza provveduto ai loro interessi, introducendo nel triennio la istanza per lo esperimento di pretese delle quali dubitano e per cui non spingono avanti il giudizio.

Di fatti avete veduto che dal 1862 in poi, dopo la pubblicazione della legge, non si è portato a termine che una sola causa, la causa del Gaspari, di cui sottomisi all'Ufficio Centrale la decisione della terza istanza che è stata proferita nel corrente mese.

Vedete quindi, che si tratta di cause che richiedono molto tempo, e che procedendo in questo modo per un lungo tratto, restano le proprietà incerte. Mi sembra quindi che a sufficienza sia dimostrato il bisogno di un provvedimento per tutelare questi interessi per dir così generali per quelle province, senza che il Governo portasse tutti i documenti che si dicono presentati al Parlamento Austriaco. E notate, o Signori, che questi documenti dei quali si parla, non erano che i rapporti del luogotenente generale, il quale si faceva interprete delle doglianze, ed anche dei rapporti degli uffici amministrativi.

Ma vi è di più, o Signori: se non avete presenti questi documenti, ne conoscete i risultati, i quali si deducono dalle dichiarazioni, dal consenso unanime di tutti coloro che presero parte alla discussione della legge del 1862, sul fatto che le province Venete erano più che ogni parte dell'Impero travagliate dalle conseguenze del nesso feudale, e lo erano principalmente nell'interesse dei terzi possessori. Ed era perciò che eccezionalmente, mentre per gli altri domini, si faceva una distinzione tra i feudi, per le province Venete si faceva lo svincolo in forza del § 1 della legge medesima: si conveniva ben anche che non bastava per il Veneto la disposizione generale dello svincolo mediante compenso, disposizione riguardante i rapporti tra il signore, ed i feudatari, ma bisognava fare qualche cosa di vantaggio; e di questa necessità, e specialità di provvedimenti nelle province Venete, non solo si faceva espositore l'illustre Resti-Ferrari, non solo la maggioranza ministeriale, che propugnava la legge generale per l'abolizione dei feudi, ma ben anche la minoranza oppositrice nel dimostrare, che i rimedi proposti, e il § 4, che si proponeva non corrispondeva affatto a quanto era necessario per le province Venete.

E per la continuazione di questa necessità e prima, e dopo la legge del 1862, voi inoltre avete i reclami delle rappresentanze Comunali e Provinciali e l'autorevole testimonianza dello illustre Senatore Tecchio

che fu il Ministro proponente la legge. Vi sono i reclami di tutti i Commissari straordinari, che appena quelle province furono liberate dalla dominazione straniera, il grido che più di ogni altro si muoveva e che i Commissari facevano arrivare al Governo era quello di altri, e più efficaci provvedimenti sui feudi, perchè la legge del 1862 è stata una insufficiente misura.

Il Governo crede che in vista di questi fatti non avrebbe potuto nè avrebbe dovuto fare d'avvantaggio, anche seguendo lo esempio di altri Parlamenti, e del Parlamento Austriaco, nel quale, giova ripeterlo, a dimostrare la necessità e l'urgenza di provvedimenti speciali, si ricorse sempre al parere dell'onorevole Resti-Ferrari, perchè era la più solenne testimonianza.

Si è detto che nel Parlamento Austriaco nonostante la massa dei documenti presentati si volevano sentire le congregazioni e le autorità locali; e si rimproverava il Governo Italiano di non avere seguito codesto sistema; ma pregherei l'onorevole Musio di osservare che si faceva questa proposta non già perchè si rivelava la necessità di maggiori schiarimenti, ma era un argomento che l'opposizione al progetto ministeriale portava per dedurre un effetto per dir così sulla legge, e ne fece una questione costituzionale.

**Presidente.** Pregherei il signor Ministro ad attenersi al fatto personale.

**Ministro Guardasigilli.** Siccome il Governo è stato accusato di aver mancato al suo debito per non aver somministrati i documenti necessari, e siccome fui accusato, sebbene gentilmente nei moti, di aver presi degli abbagli nelle citazioni e di aver anche dimenticato o taciuto ciò che nel Parlamento Austriaco si era detto, comprenderà il signor Presidente che mi sembri di essere strettamente nel fatto personale quando cerco di giustificare il Governo da tali accuse: che anzi lo ritengo un dovere, perchè nulla sarebbe più dispiacevole al Ministero quanto l'accusa, o il dubbio di avere mancato di rispetto al Senato.

Debbo poi anche pregare il signor Presidente a permettermi, come credo essere mio dovere, di esporre il parere del Ministero sugli emendamenti stati presentati; poichè credo, che oltre il diritto di difendere le proposte ministeriali, debbo pure avere quello di dire se il Ministero accetti o rifiuti codesti emendamenti. Accetto le sue osservazioni per non dilungare il mio dire, ma non credo di essere finora andato fuori dei limiti.

Se poi al Senato dispiace sentire la mia voce . . .

*Voci.* No, no, parli, parli.

**Ministro Guardasigilli . . .** potrei anche lasciare di parlare, sicuro che il Senato farà giustizia da sè.

Io credo quindi che il Ministero ha fatto quanto doveva e poteva per mettere il Senato in condizione se non di pronunziare una sentenza per ciascuna parte, di formarsi bensì un criterio generale sulle quistione se vi era realmente un bisogno cui dovesse provve-

dere; sulla natura di questo provvedimento stesso; e finalmente, a mio modo di vedere, se la legge del 1862 fosse stata un rimedio sufficiente; e questa mia credenza è sorretta dal vostro stesso progetto e dai quattro articoli che già sono stati votati.

Permettetemi altre poche parole sul rimprovero personale a me fatto, quello di aver dimenticato cioè, come il signor Resti-Ferrari filantropo divenuto poi Resti Ferrari giureconsulto e magistrato abbia rinnegato in parte la sua originaria proposta. Non sono certo se da me, o da altri nelle precedenti tornate era stato avvertito come la proposta del Resti-Ferrari da lui presentata come un parere individuale era stata corretta dalla Commissione e che il Resti-Ferrari aveva fatto parte di questa Commissione che aveva presentato la Relazione, nella quale si notava la differenza del trattamento tra l'Amministrazione dello Stato e le persone private.

Questo fatto era inoltre rilevato ampiamente nella Relazione dell'onorevole Musio: nel discorso quindi di ieri l'altro ho lasciato di parlarne senza che possa essere rimproverato di averla taciuta a malizia.

Altronde, o Signori, mi era valso dell'autorità del Resti-Ferrari più come testimonianza di fatto che come un'autorità di diritto, perchè la sua proposta, se poteva avere autorità come giureconsulto, non avrei osato imporla come tale al Senato, a questo consenso che va illustre per uomini egregi, esimii magistrati e maestri di diritto quali sono quelli che hanno parlato sulla materia. Senonchè mi permetterò di osservare all'onorevole Musio, che la differenza tra il primo parere del Resti-Ferrari, e la Relazione della Maggioranza della Commissione da lui firmata non induce necessariamente il cangiamento, o la disdetta delle sue opinioni individuali.

Voi esperti nella vita parlamentare conoscete pur troppo che i progetti, e le relazioni degli uffici Centrali anzichè la espressione della opinione di ciascun membro, sono la espressione della opinione collettiva dei suoi componenti, e il risultato di quelle transazioni che sono necessarie, indispensabili, perchè si riesca in un Parlamento a fare qualsiasi legge.

L'onorevole Resti-Ferrari ben comprendeva che al punto in cui si era impegnata la lotta, fra tanti potenti interessi riguardanti tutto l'Impero, era difficile di certo di ottenere tutto ciò che egli credeva necessario per le province Venete; si trattava piuttosto di ottenere ciò che era possibile aversi in quel momento, come un rimedio ancora che non completo; e guai, o Signori, diciamo noi a coloro che credono di doversi rinunziare al bene per cercare l'ottimo, guai, perchè crediamo che questa teoria non è di uomini saggi nè di legislatori che vogliono conseguire uno scopo.

E però con sommo accorgimento egli sacrificava parte delle sue prime pretese, e si contentava di ottenere lo svincolo di tutti i feudi nel Veneto, di ottenere che

pei feudi di collazione Sovrana (e lo sono quasi tutti i feudi del Veneto) non fossero più esperibili tutti i diritti signorili che potevano essere dichiarati prescritti o colpiti dalla prescrizione secondo la legge comune, nè le pretese alla feudalità di beni posseduti come liberi da terzi possessori e di buona fede, e a titolo oneroso. Quindi si può con tutta ragione dire che il Resti-Ferrari non ha cambiato o rinnegato le sue dimande perchè ne avesse compreso la ingiustizia, ma le modificava in qualche parte onde ottenerne lo scopo.

Io non vorrei che alla memoria di sì egregio magistrato, tanto rispettato dai Veneti e nello stesso Parlamento Austriaco, si lanci l'ingiuria di avere prima parlato come un uomo che male conosceva, e che male riguardava ai principii di dritto, e di aver avuto bisogno di e servi richiamato da altri.

Si diceva, voi avete preso abbaglio, è una chimera il credere che si avesse voluto parlare nel n. 2. del § 4 di feudi privati, e che in vece sia evidente di avervisi voluto provvedere soltanto sui feudi di collazione Sovrana.

Non vi è dubbio, o Signori, che se si volesse stare a ciò che si era detto fino al 19 marzo, e a quanto fu detto nella Camera dei Deputati la intelligenza data dalla Commissione al paragrafo quarto sarebbe ineluttabile.

Ma dopo il 19 marzo nella Camera dei Signori noi troviamo che si parla, e si ripete che per i feudi di collazione Sovrana lo Stato rinunzia ai suoi dritti in quanto sarebbero stati prescritti secondo la legge comune; si diceva inoltre che i possessori di beni feudali, che hanno acquistato in buona fede a titolo oneroso non saranno più molestati, e si dichiarava finalmente che non potendosi applicare queste regole ai feudi privati vi si era provveduto fissando un termine di tre anni alla esperibilità delle azioni sui medesimi.

La ora tarda non mi permette rileggervi quanto sul proposito fu detto; altronde lo ha rilevato nella sua dotta relazione l'egregio Senatore Musio. E per questi fatti che ieri l'altro io vi ho detto come grave si presentava la questione, sebbene non dissimulava come la lettera della legge non corrispondeva poi a questa dichiarazione, e che perciò era nato tutto l'equivoco su cui si contendeva. Mi si è fatto il rimprovero di avere riferito erroneamente, o per lo meno in certo modo trasportato ciò che si era detto nella Camera dei Signori sulla necessità di una pronta votazione quando ritornava la legge dalla Camera dei Deputati. Io dichiarai formalmente che nella Camera dei Deputati il dottore Brinz era stato esplicito nel distinguere che nel primo numero del paragrafo 4 si trattasse dei diritti dell'Amministrazione dello Stato, e nel numero 2 all'incontro di azioni che si possono sperimentare dai vassalli.

Aggiunsi soltanto che basta leggere la seduta che si tenne nella Camera dei Signori per conoscere che, quando si riportò la legge in quella Camera, il Rela-

tore fece soltanto notare che la modifica che si era portata alla legge votata dai Signori riguardava la formula in quanto alla imprescrittibilità dei diritti signorili; ma che in quanto al merito della questione che ci occupa il Relatore nella Camera dei Signori non fece alcuna parola; ed aggiunsi che si volle evitare qualsiasi nuovo rimando o discussione, e specialmente, se non erro, per un'aggiunta fatta al paragrafo 10. perchè, come lo stesso Relatore osservava, non era tempo di questionare sulle correzioni o modificazioni che aveva fatto la Camera dei Deputati, se volevasi in quella Sessione l'attuazione della legge.

Ort'è che mi sembra non avere errato nel dirvi che nella Camera dei Signori, sulla interpretazione, o, meglio dire, sulla dichiarazione del Dottore Brinz, in quanto alla distinzione fra il numero 1 ed il numero 2 del paragrafo 4, non si era fatta alcuna parola, e quindi la Camera dei Signori non si occupò per la seconda volta di questa questione.

Nè mi sembra che era nell'errore quando vi dissi che anche nella Camera dei Signori si riconobbe che la legge del 1862 non era l'ultima parola che si avrebbe dovuto pronunciare in quanto alle province Venete.

Io e edo che l'onorevole Musio, colla sua diligenza massima e lodevolissima, aveva trovato che le parole da me dette corrispondevano veramente con quelle profferite dal Relatore Lichtenfels nella tornata del 21 o del 24 marzo 1862, il quale, rispondendo alla minoranza che faceva rimprovero alla legge di non provvedere abbastanza, diceva: Signori! se questa legge nella sua applicazione si conoscerà non provvedere a quanto è necessario per i bisogni del Veneto, non mancheranno le Autorità, non mancheranno i Corpi locali di farne reclamo, e allora in via costituzionale si potrà provvedere.

Sono queste le osservazioni che ho creduto mio dovere sommettervi per giustificare il Governo, e per meglio convincervi del motivo per cui egli si era spinto ad esaminare, se era necessario davvero un provvedimento, una nuova legge, e vi avea proposto la legge in discussione.

Purgato dalle accuse, che per quanto gentili siano, pur mi dovevano maggiormente per la bocca autorevole che le pronunziava, mi permetterà il Senato altre poche parole sugli emendamenti proposti.

Il progetto votato dalla Camera dei Deputati, ed ora a Voi presentato dal Ministero, contiene propriamente una declaratoria del § 4. della legge 17 dicembre 1862; era l'interpretazione autentica che si voleva dare sul proposito.

Io non vi dissimulai i dubbi che si potevano presentare se veramente, o no, fosse il caso di quell'interpretazione. Vi ha chi la escluse, perchè ritiene che il § 4. sia troppo chiaro ed evidente perchè non sia il caso di quella interpretazione; vi ha all'incontro chi crede che il § 4. sia evidente in senso contrario,

o per lo meno sia soggetto ad una contraria interpretazione in vista delle dichiarazioni che si erano fatte nella Camera dei Signori, e delle altre ragioni esposte nel precedente discorso, e costoro si valgono della circostanza come vi accennai della sentenza del Tribunale d'Appello di Venezia, che ha pronunciato che il N. 2 del paragrafo 4. non si applica ai vassalli, che sperimentino le loro azioni contro i possessori dei feudi, perchè i costoro diritti sono stati colpiti dal N. 1. dello stesso paragrafo. Ma vi avvertiva altresì che cotesta sentenza era stata per questo punto riformata dalla terza istanza. Senza per nulla pregiudicare la quistione fra le due contrarie sentenze non è poi assurdo il dire che basti questa contrarietà di opinioni perchè, in vista del grave inconveniente che vi è nel continuare lo stato attuale delle cose, si possa addivenire ad una interpretazione, salvo il determinare quale sia la interpretazione da adottare; ma io credo, o signori, che vi sia nella specie un'altra questione la quale veramente si presenti più grave, nella quale a mio modo di vedere, Voi trovate tutti i dati che sono richiesti perchè intervenga il legislatore, perchè l'interpretazione che si debba dare a norma dei cittadini, e del Giudice, sia la più benigna e la più favorevole ai possessori, parlo della prescrizione delle azioni dei vassalli contro i terzi possessori.

In quanto ai terzi possessori, non ci illudiamo; bisogna che vi sia davvero un grave e generale motivo di disturbo e di pericolo, in quanto che troviamo, che sin dal 1828 e negli anni susseguenti fu sempre forte il reclamo dei privati, e delle Congregazioni provinciali e della Congregazione centrale per una legislativa dichiarazione esplicita di ciò che ritenevano essere il vero diritto; si trattava allora principalmente della inapplicabilità della presunzione di feudalità anche nei rapporti dello Stato; ma, come vi dissi, l'imperatore Ferdinando I. se non erro, nel 1837 respingeva questa domanda, come contraria e di troppo pregiudizio agli interessi dello Stato, il quale, come sentiste, è il Signore della massima parte dei feudi che esistono nelle province venete, e particolarmente nel Friuli.

Dopo sorgevano gli stessi reclami, le stesse istanze; e Resti-Ferrari, oltre la questione della presunzione della feudalità, insisteva particolarmente sulla dichiarazione della prescrittibilità, perchè, oltre il dubbio sulla prescrittibilità dei diritti Signorili dello Stato, si voleva da alcuni estendere l'imprescrittibilità anche all'azione dei vassalli; dal che era nato il timore, che a ogni momento, e anche dopo lungo lasso di tempo potesse venirsi a fare esperimento del diritto feudale contro i terzi possessori.

Era perciò che il Resti-Ferrari chiedeva espressamente che si fosse dichiarato come i terzi possessori di buona fede e a titolo oneroso non avrebbero dovuto essere molestati da chiechessia, in base alla pretesa qualità feudale dei beni da essi posseduti. Il pa-

ragrafo 4 della legge 1862 volle in parte rimediare a questi danni, e credette avervi rimediato, ma avvenne che in parte pregiudicava a danno dei terzi possessori la quistione, perchè nel dare un termine di 3 anni, per lo esperimento delle pretese delle persone private, che disse restare integre, ha dato luogo ad argomentare che fosse stata riconosciuta la imprescrittibilità di queste azioni. E perciò non mancò, Signori, chi sin dal 1862 accusò la legge come avente veramente questo scopo in vista dell'interesse fiscale che aveva il Governo.

E di vero la legge del 1862, mentre voleva fare omaggio al principio di libertà e di costituzionalismo che si agitava in Vienna, d'altra parte però nulla voleva perdere di ciò che era diritto dello Stato; e difatti si pronunciava e si dava lo svincolo, ma a prezzo di un compenso non indifferente; e bisogna leggere ciò che si disse nella Camera dei Deputati, e ciò che si diceva dagli oppositori per conoscere come il compenso che si domandava era veramente esagerato, era un prezzo a cui troppo caro si vendeva la libertà che si concedeva.

Ora comprendete bene, che siccome questo prezzo aumenta in ragione della estensione e del valore dei beni, così si riteneva che il Governo per accrescere il suo compenso aveva tutto l'interesse che si fossero dichiarati quanto più si potevano beni come feudali, anche per mezzo delle azioni intentate dai vassalli.

È difatti, o Signori, sorto il dubbio se dopo la legge del 1862 il Governo avesse potuto e dovuto concorrere alle azioni che si sperimentavano dai vassalli, fu risposto affermativamente, e fu dichiarato, se non erro, con una disposizione del 1865, sulla ragione che il Governo aveva un interesse alle azioni che si intendevano contro i terzi possessori.

Vi prego di notare questa circostanza di fatto, non perchè intenda attaccare le intenzioni di coloro che dettarono il paragrafo 4, ma per dimostrarvi che la sua disposizione, forse per difetto di chiarezza, ha dato luogo ad una esecuzione che annienta lo scopo voluto; e che noi tutti riconosciamo il pericolo derivante da questa esecuzione e per rimediarvi abbiamo votato lo articolo 4.

E che, o Signori, la questione sulla prescrittibilità delle azioni dei vassalli sia una quistione agitata, ve lo dimostra il giudizio che vi ho citato, che è finito nel 1870.

Alcuni eredi chiamati si sono presentati a rivendere un fondo che era stato posseduto da un terzo possessore in buona fede: non vi era alcun dubbio che si trattava di un bene feudale, perchè era troppo recente l'investitura, si trattava del 1782 e di un feudo oblatto. Non vi era dubbio sulla qualità dei chiamati perchè si trattava del figlio di colui che aveva alienato. Opponevasi però dal convenuto: primo, il beneficio del N° 1 del paragrafo 4; in tutti i casi, la prescri-



zione come mezzo che si poteva opporre in faccia all'azione dei vassalli.

Sentiste che il Tribunale d' Appello ammetteva queste due eccezioni; e che il Tribunale di terza istanza mentre ammise che il vassallo poteva ancora sperimentare l'azione a termini del N° 2 del paragrafo 4, nella specie però ritenne che vi ostasse la prescrizione, perchè ritenne che le azioni dei vassalli vi sono soggette come ogni altra azione comune. Ma vi sono in contrario altri giudicati, ed una decisione della Cassazione di Vienna del 1865, riguardo anche alle azioni di chiamati nei feudi Veneti contro terzi possessori.

Da questi fatti, o Signori, secondo l'opinione del Ministero, nascono due conseguenze evidenti: la prima che la questione della prescrizione vi è stata, e vi è tuttavia di una certa importanza; la seconda, che la prescrizione si poteva benissimo invocare da parte dei terzi possessori, e che la imprescrittibilità delle azioni dei vassalli non era un dritto certo.

Ora, o Signori, in questo stato di cose, il potere legislativo è egli autorizzato a fare una legge interpretativa sulla quistione della prescrizione? Vi dissi ieri l'altro come dopo lunga esitanza mi sembra sicura l'affermativa. Si è convenuto che la legge può in casi straordinari anche disporre sul passato, non già per distrurre il fatto, ma per determinare le conseguenze giuridiche del fatto; che una legge interpretativa senza dubbio può estendere le sue disposizioni a fatti compiuti, purchè non si tratti di diritti acquisiti irrevocabilmente per transazioni, o per giudicati sui dritti in controversia.

Resta la quistione se la imprescrittibilità pretesa dei vassalli Veneti debba ritenersi come un diritto acquisito; chè, ve lo ripeto, se fosse un diritto evidente garantito da un contratto e da un giudizio, voi non potreste nè dovrete, che anzi aggiungo, se cotesta pretesa derivasse da una legge certa eseguita sempre nello stesso modo, voi non dovrete nemmeno arrischiarvi d'interpretarla in senso contrario, perchè in questa ipotesi si potrebbe dire con ragione che voi spogliaste un individuo di un diritto certo; ma siccome sembra evidente che nella specie non può farsi cotesto rimprovero perchè è in quistione la imprescrittibilità, e la pretesa della imprescrittibilità è più condannata che ammessa, colla vostra legge non fareste che sanzionare il dritto che mi sembra maggiormente ricevuto.

Ed io credo che il potere legislativo farebbe cosa giusta a darvi una tale sanzione.

Convengo, o Signori, che ciò che vi sta più contro è

il precedente del 1861; questo è l'ostacolo che ci si oppone, non tanto per l'autorità della legge, quanto per quella specie d'impegno che, malgrado tutta la giustizia e buon volere del Senato, sorge sempre nei corpi costituiti e particolarmente in quelli che sono autori di una legge a farne una regola dalla quale non è lecito il deviare in altri casi.

Ma io vi prego a notare che ben diversa è la posizione dei beni feudali nel Veneto da quella che era nella Lombardia non ostante che vi fossero le due province di Bergamo e di Brescia nelle quali anche si parlava di feudi che erano stati assoggettati sotto la dominazione veneta; imperocchè le province di Bergamo e Brescia non erano poi così gravate di quella rete feudale che forma un pericolo grave e generale per la proprietà, non era cioè il sistema feudale in quelle due province così esteso come nel Friuli, dove, secondo la vera espressione, non vi ha un palmo di terra che non possa essere passibile di questione se sia o no feudale.

Fra le province poi della Lombardia e le Venete vi è una differenza grandissima nella condizione dei feudatarii.

Senatore **Vigliani** (interrompendo). L'ora essendo tarda, mi pare che sarebbe meglio di rimandare il seguito della discussione a domani. Il Ministro deve ancora rispondere, e spiegarsi sovra tutti e tre gli emendamenti, e certamente per quanto voglia essere breve, non potrà farlo in pochi minuti; cosicchè io proporrei di rimandare la discussione a domani.

**Presidente.** Se il Ministro non avesse a dire che poche parole . . .

**Ministro Guardasigilli.** Non potrei che essere obbligato al Senato se mi permettesse di potere continuare il mio discorso domani, poichè quanto ancora mi resta a dire mi occuperà un'ora circa.

**Presidente.** Allora le mantengo la parola per domani.

Prego i signori Senatori di riunirsi domani al tocco negli Uffici; oltre le leggi che hanno già in esame, vi è ancora quella per le Cappellanie.

Prego poi alcuni degli Uffici che non hanno ancora nominato il Commissario a nominarlo, affinchè possano costituirsi gli Uffici centrali e quindi raccogliersi per studiare le leggi.

Dunque al tocco negli Uffici, ed alle ore due in seduta pubblica pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

Le seduta è sciolta (alle ore 6 1/4).